



Bruxelles, 9.2.2021
COM(2021) 64 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, riguardo alla data in cui cessa l'applicazione provvisoria di detto accordo

ALLEGATO

Decisione n. 1/2021 del consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra,

del [...]

relativa alla data in cui cessa l'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione

IL CONSIGLIO DI PARTENARIATO,

visto l'accordo commerciale sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra¹ ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), in particolare l'articolo FINPROV.11, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo FINPROV.11, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le parti hanno convenuto di applicare in via provvisoria detto accordo a decorrere dal 1° gennaio 2021, a condizione che prima di tale data si siano notificate l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni necessari per l'applicazione provvisoria. L'applicazione provvisoria cessa alla data anteriore fra le date seguenti: a) il 28 febbraio 2021 o altra data stabilita dal consiglio di partenariato; o b) il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni per stabilire il consenso a essere vincolate.
- (2) Poiché, a causa degli adempimenti interni, l'Unione europea non sarà in grado di concludere l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione entro il 28 febbraio 2021, il consiglio di partenariato dovrebbe stabilire al 30 aprile 2021 la data in cui cessa l'applicazione provvisoria a norma dell'articolo FINPROV.11, paragrafo 2, lettera a),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data in cui cessa l'applicazione provvisoria a norma dell'articolo FINPROV.11, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è il 30 aprile 2021.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a [...],

Per il consiglio di partenariato

I copresidenti

¹ GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.